

ACCORDO
tra
L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
e
LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO

nell'ambito del più ampio programma di intervento a sostegno del mercato
del credito retail denominato "PIANO FAMIGLIE"

Premesso

che l'attuale congiuntura economica del Paese ha prodotto un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito e che le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un tema fondamentale come l'abitazione principale;

che ABI e le Associazioni dei Consumatori sono consapevoli dell'esigenza di sostenere le famiglie in difficoltà nel regolare pagamento delle rate del mutuo;

che si è pertanto ritenuto di andare incontro alle famiglie elaborando un progetto a sostegno del mercato del credito retail, che si prefigge l'obiettivo di accrescere, a partire dai prossimi mesi, la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo determinato, al verificarsi di eventi certi ed identificabili che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari;

le parti convengono che

- la misura di sospensione delle rate costituisce uno strumento utile a ridurre le difficoltà delle famiglie nel regolare pagamento degli impegni derivanti dal mutuo per l'abitazione principale;
- il Documento Tecnico, allegato al presente Accordo, costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità tecniche della sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del "Piano Famiglie", ed in particolare definisce l'ambito di applicazione, le caratteristiche dell'intervento, le circostanze che determinano l'avvio della sospensione, l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione, l'arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione, le modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente;
- la suddetta piattaforma base potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto di adesione;
- le parti che sottoscrivono l'Accordo si impegnano a darne la più ampia diffusione, utilizzando le modalità da esse ritenute più opportune, anche attraverso le proprie sedi dislocate sul territorio, i siti web, le pubblicazioni e le comunicazioni destinate alla clientela.

Roma, Palazzo Altieri

18 Dicembre 2009

